UFFICIO URAC - ARCHIVIAZIONI MESI DI DICEMBRE 2020 e GENNAIO 2021 - AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL 7 DICEMBRE 2018 PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE CONSULTIVA (G.U. N. 295 DEL 20.12.2018)				
N. PROGR./ ASSEGNATARIO	**N. PROT./ DATA**	**RICHIEDENTE**	**OGGETTO QUESITO**	**MOTIVAZIONE/DISPOSIZ. REGOLAMENTO**
1	93976/10.12.2020	Soggetto privato	La richiesta di parere concerne la scelta di soggetto idoneo a ricoprire il ruolo di RPCT in seno agli ordini professionali.	Il soggetto richiedente, essendo un privato cittadino, non rientra tra quelli legittimati a presentare richieste di parere all'Autorità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento sull'esercizio della funzione consultiva. In ogni caso, con riferimento al soggetto idoneo a ricoprire l'incarico di RPCT negli ordini professionali, l'Autorità ha già fornito indicazioni generali nel PNA 2016, approfondimento III "*Ordine e collegi professionali*", nel PNA 2019, Parte IV, § 1 e nel Comunicato del Presidente del 28 novembre 2019 "*Precisazioni in ordine all'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione negli ordini e nei collegi professionali – nomina del RPCT*", cui si rinvia. Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lettere a) e b).

2	48002/25.06.2020	Dipendente della Provincia di Brescia	Con la nota si chiede all'Autorità se debba essere o meno pubblicato nella sezione AT del sito della provincia di Brescia il contratto di affidamento del servizio di brokeraggio per il quale è stato staccato un cig a non è stato impegnato nulla perché il broker non è pagato dalla Provincia.	Il soggetto richiedente non rientra tra quelli legittimati a presentare richieste di parere all'Autorità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento sull'esercizio della funzione consultiva. Inoltre, alla richiesta di parere, in quanto poco chiara, è stata inviata il 27.07.2020 una nota interlocutoria, alla quale non ha fatto seguito alcun riscontro. Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. b).
3	1896/11.1.2021	Dirigente dell'Area 1 del Comune di Teramo	Il quesito posto dal comune di Teramo, mediante una breve mail, riguarda le funzioni del Nucleo di Valutazione (NDV). Si rappresenta che ad avviso del NDV in carica, nominato il 26/4/2019 per la durata di anni 3, le attività ed i compiti riferiti ad annualità antecedenti al 2019 siano di competenza del precedente NDV. Pertanto, si chiede se le osservazioni formulate dal NDV in carica siano legittime o meno.	La richiesta riguarda questioni che attengono ai Nuclei di valutazione, materia che esula dalle competenze dell'Autorità come precisato nella parte generale dell'aggiornamento 2017 e 2018 al PNA, rientrando in quelle della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d).